

to che «dopo il colpo di Stato i soli funzionari pubblici rimasti nel Paese erano quelli che non erano riusciti a fuggire» e che pertanto «nessun ufficio pubblico era rimasto in funzione»; inoltre «l'assenza di ordine nella capitale» aveva determinato «l'allontanamento di tutte le missioni diplomatiche» mentre «i saccheggi e i furti erano all'ordine del giorno», di cui molti «perpetrati dai membri della stessa giunta» la quale «costringeva con la forza la popolazione civile a collaborare» con il nuovo regime. Per dipiù l'apparato giudiziario era paralizzato; invero «le Corti non funzionavano e la giunta amministrava a modo suo e arbitrariamente la giustizia» attraverso «esecuzioni sommarie perpetrate in modo indiscriminato». A ciò si aggiungeva, come sottolineato dalla Corte, che «dopo il colpo di Stato, le attività nel settore erano state chiuse» e «il settore manifatturiero aveva di fatto cessato di produrre» poiché «la maggior parte della classe lavoratrice non aveva ripreso a lavorare e molti sierra-leonesi, tra i quali professionisti, avevano abbandonato il Paese». La Corte ha avuto modo di constatare che anzionisti, avevano abbandonato il Paese». La Corte ha avuto modo di constatare che anche «le infrastrutture del Paese erano collassate», come dimostrato «dall'assenza dei servizi essenziali, quali l'acqua e l'elettricità» o dal fatto che «gli ospedali funzionavano solo grazie a Medici senza Frontiere e alla Croce Rossa Internazionale» o ancora «dalla chiusura delle scuole dovuta al rifiuto dei genitori sierra-leonesi di collaborare con la giunta data la loro preoccupazione che i propri figli potessero essere rapiti, picchiati o stuprati». In breve, secondo la Corte, «la giunta non aveva il controllo di più di due terzi del Paese», considerando peraltro che essa «non controllava» né «il solo aeroporto internazionale situato a Lungi, vicino Freetown» né «il porto di Freetown... posto sotto il controllo dell'ECOMOG», la quale «controlla anche le più importanti strade da e verso la capitale», laddove «le forze di difesa nazionale rimaste leali al Presidente Kabbah nella lotta per il ripristino della democrazia hanno il controllo delle più importanti aree all'interno del Paese» (pp. 476-477).

La Corte ha quindi concluso che «il mandato della *Barclays* del 31 luglio 1996 resta valido» dal momento che «nulla di ciò che la giunta militare ha preteso di fare a partire dal maggio 1997 ha avuto effetti sul suddetto mandato»; infatti «le lettere del 22 dicembre 1997 e del 31 dicembre 1997 inviate dagli affiliati della giunta alla banca erano inefficaci» non essendo «la giunta militare... il governo della Sierra Leone» (p. 478).

15. Sentenza del Tribunale di Bolzano del 21 maggio 1971 nel caso *Kweton c. Ullmann*.

I. Riconoscimento di nuovi Stati

B) *Dinamica della statualità*

Stato di nuova nascita

ADR

Con ricorso del 15 dicembre 1970 Stefan Kweton aveva chiesto al Tribunale di Bolzano di dichiarare lo scioglimento del proprio matrimonio, contratto con rito civile il 15 agosto 1944 a Usti nad Labem (in Cecoslovacchia) con Ullmann Hedwig, la quale ormai da molto tempo si era stabilita nella Repubblica Democratica Tedesca dove aveva ottenuto il divorzio il 12 ottobre 1950. La domanda si fondeva tra l'altro sull'art. 3, n. 2, lett. e, della legge italiana sul divorzio del 1° dicembre 1970 n. 898, disposizione che prevede la concessione del divorzio al coniuge italiano quando l'altro straniero lo abbia già ottenuto all'estero.

Nella sua sentenza del 21 maggio 1971, il Tribunale di Bolzano ha subito osservato che «l'organo che, secondo l'attore, avrebbe pronunciato il divorzio su domanda della di lui moglie sarebbe un così definito *Amtsgericht* della cosiddetta Repubblica Democratica Tedesca». Senonché, secondo il Tribunale, «non essendo riconosciuta quest'ultima dallo Stato italiano, si ha l'inesistenza di un tale organo, e quindi l'inesistenza di un ottentimento del divorzio all'estero da parte dell'attuale convenuta» (p. 289).

Il Tribunale ha continuato sottolineando che «la cosiddetta sentenza del così definito *Amtsgericht* di Prina, con la quale il 12 ottobre 1950 fu pronunciato il divorzio non ha nessun valore giuridico, ma costituisce un fatto in base al quale si presume che già in quell'epoca la convenuta viveva nella suddetta Repubblica Democratica e aveva manifestato la volontà di separarsi definitivamente dal proprio marito». Rientrava «inoltre nella comune esperienza (art. 115 cod. proc. civ.) che la detta sedicente repubblica, salvo rarissime eccezioni, non concede a chi vi si trova soggetto di uscire dai presunti confini di essa verso l'ovest: un diritto all'espatrio non è nemmeno previsto nell'asserita *Verfassung* del 6 aprile 1968, che all'art. 32, differenzialmente dall'art. 16 Costituzione italiana, si limita a formulare la libertà di movimento entro l'ivi così chiamato territorio statale». Se ne deduceva «che in primo luogo l'attuale convenuta, una volta stabilitasi nella detta pseudorepubblica, vi è rimasta coattivamente chiusa, non potendo quindi raggiungere nemmeno in via occasionale il marito in Italia; che in secondo luogo esso marito, come del resto è confermato dai certificati anagrafici, non si è mai stabilito presso la moglie, altrimenti non potrebbe ora risiedere in Italia; che infine, per la manifestata volontà della moglie di separarsi dal marito e per la situazione di fatto... creata, una riunione anche occasionale fra i coniugi è inverosimile» (p. 289).

Risultavano così provate «sia la separazione ininterrotta per cinque anni e oltre, sia

l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi stessi (art. 1, 3, legge 1° dicembre 1970 n. 898)». La domanda poteva quindi ritenersi fondata « sotto il profilo dell'immateriale separazione di fatto », motivo quest'ultimo di divorzio ammesso dall'art. 3, n. 2, lett. b, della legge 1° dicembre 1970 n. 898. Di conseguenza il Tribunale ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio, ancorché sulla base di un motivo diverso da quello dell'ottenimento del divorzio all'estero da parte dell'altro coniuge (p. 289).

16. Sentenza della Corte di cassazione italiana del 7 febbraio 1975 n. 468 nel caso *Warenzichverband Regelungstechnik c. Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato*.

Nel 1963 un'associazione operante a Berlino, nella Repubblica Democratica Tedesca, aveva chiesto all'Ufficio Centrale Brevetti italiano il brevetto per un marchio collettivo di impresa ai sensi dell'art. 2 della legge italiana sui marchi del 21 giugno 1942 n. 929. L'Ufficio aveva tuttavia respinto la domanda adducendo il mancato riconoscimento da parte dello Stato italiano della Repubblica Democratica Tedesca. L'associazione era allora ricorsa alla Commissione dei ricorsi in materia di brevetti che, con sentenza dell'11 novembre 1970, aveva confermato la decisione impugnata precisando che uno Stato di nuova formazione, finché non sia stato riconosciuto, è inesistente per lo Stato che è chiamato ad operare il riconoscimento. L'associazione era quindi ricorsa in cassazione.²

Nella sua sentenza n. 468 del 7 febbraio 1975, la Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo d'ufficio che la procura speciale necessaria per proporre ricorso per cassazione, conferita dall'associazione tedesca ad un avvocato italiano, non poteva avere effetti giuridici in Italia per un difetto di forma, precisamente per la mancata legalizzazione delle firme ivi apposte da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero, rappresentanze che all'epoca del rilascio della procura man- cavano ancora nel territorio della Repubblica Democratica Tedesca (p. 354).

Peraltro, secondo il Tribunale « a tale procura generale non può riconoscersi giuridica efficacia in Italia » ma « ciò non già perché si tratta di atto posto in essere in uno Stato non riconosciuto, all'epoca, dallo Stato italiano ». Infatti, « conformemente alla dottrina di gran lunga prevalente in Italia e in tutta l'Europa continentale, in ordine ai rapporti di diritto internazionale privato (dei quali qui trattasi dovendosi stabilire l'efficacia in Italia di un atto di diritto privato formato all'estero) [è] irrilevante che lo Stato mantenga o meno normali rapporti diplomatici con quello cui appartiene la norma di diritto internazionale privato da applicare o che quest'ultimo non sia stato riconosciuto dal primo ». La Corte ha precisato che « condizione necessaria e sufficiente per tale applicazione è invece l'effettività dell'ordinamento straniero (sia o meno riconosciuto lo Stato dal quale promana), salvo il caso in cui disposizioni particolari di legge non richiedano anche la condizione della reciprocità di trattamento e sempreché — beninteso — i principi della legislazione straniera da applicare non appaiano incompati-

² In *RDIPP*, 1976, pp. 351-357.

tibili con i principi di base dell'ordinamento del foro (caso in cui la non applicazione del diritto straniero si riconduce al concetto di ordine pubblico internazionale)» (p. 354).

17. Sentenza della Corte d'appello degli Stati Uniti per il secondo circuito del 24 gennaio 1992 nel caso *New York Chinese TV Programs Inc. c. UE Enterprises Inc.*

Nel 1982 una società statunitense, la *International Audio Vision Corporation* (IAVC), aveva concluso un contratto con tre emittenti televisive di Taiwan contemplante il suo diritto di vendere negli Stati Uniti video-cassette, contenenti registrazioni di *sopra-opera* in lingua cinese, prodotte dalle tre emittenti. Nel 1988 la IAVC aveva concesso ad un'altra società statunitense, la *New York Chinese TV Programs Inc.*, l'autorizzazione alla distribuzione esclusiva delle videocassette nell'area di New York e del New Jersey. Senonché, la *New York Chinese* aveva scoperto che alcuni negozi noleggiavano illegalmente video-cassette, registrate a Taiwan e importate surrettiziamente negli Stati Uniti, in cui erano registrati gli stessi programmi dei quali deteneva il diritto esclusivo di distribuzione. La *New York Chinese* aveva allora adito la Corte distrettuale chiedendo il risarcimento dei danni per violazione del diritto d'autore e la cessazione dell'attività illecita. La Corte distrettuale aveva accolto la richiesta e condannato i convenuti, i quali erano ricorsi in appello.³

Nella sua sentenza del 24 gennaio 1992, la Corte d'appello era chiamata a stabilire (a) se un trattato concluso nel 1946 tra gli Stati Uniti e la Cina (Trattato ACN) fosse applicabile nella specie e in particolare b) se, tenuto conto della rivoluzione che nel 1949 aveva avuto luogo in Cina e della successiva formazione della Repubblica Popolare Cinese (RPC), Taiwan (RDC), come ente formalmente « discusso » dagli Stati Uniti nel 1979 in concomitanza con il loro riconoscimento della Repubblica Popolare Cinese, fosse o meno qualificabile come uno « Stato » capace di essere parte di un trattato internazionale.

Rispetto alla prima questione, la Corte ha ritenuto opportuno svolgere « un breve esame dell'evoluzione della posizione di Taiwan nella comunità internazionale ». A tale proposito, la Corte ha rilevato che « dal 1661 al 1895 la dinastia imperiale che ha governato il territorio continentale della Cina ha governato anche l'isola di Taiwan », il cui controllo è stato successivamente ceduto « al Giappone con il Trattato di Shimomoseki ». Tuttavia, « dopo la caduta della monarchia cinese nel 1912, si stabilì in Cina un nuovo Governo, la Repubblica di Cina, la quale subito dopo il bombardamento di Pearl Harbor del dicembre 1941... dichiarò guerra al Giappone » e « tripudiò allora il Trattato di Shimomoseki riaffermando la sua sovranità su Taiwan ». Quest'ultima, come evidenziato dalla Corte, « è rimasta sotto il controllo giapponese fino a quando il Giappone non si è arreso alle Potenze Alleate ed ha accettato la Dichiarazione di Potsdam del 2 settembre 1945 » che « prevedeva esplicitamente che Taiwan tornasse al Governo della Cina ». Ne derivava pertanto che « la RDC del secondo dopoguerra comprendeva... il territorio continentale della Cina e l'isola di Taiwan » almeno fino al 1949 quando « era scoppiata in Cina la guerra civile tra l'esercito della RDC di Chiang Kai Shek e

³ In *ILR*, vol. 96, pp. 81-89.